

ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE INTRODOTTE CON L'ULTIMA MANOVRA FINANZIARIA!!

Più sprint all'accertamento sintetico grazie al nuovo redditometro, potenziamento dell'attività di riscossione, nuove regole antiriciclaggio e antifrode, rafforzamento della collaborazione tra Entrate, Inps, Guardia di Finanza e Comuni. Queste le linee guida del pacchetto fiscale contenuto nel decreto n. 78 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, Supplemento ordinario n. 114.

Antiriciclaggio e contrasto alle frodi Iva (artt. 20, 21 e 27)

Con decorrenza dal 31 maggio 2010 scende a cinquemila euro la soglia massima al di sopra della quale non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore.

Tale norma, con cui l'Italia si adegua alla normativa europea, è finalizzata a contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose.

Contro le frodi in materia di Iva, viene introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per importi di almeno 3mila euro.

Chi intende effettuare operazioni intracomunitarie dovrà richiedere apposita autorizzazione all'Agenzia delle Entrate: entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, l'ufficio competente rilascerà al contribuente certificato di autorizzazione o di diniego. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti modalità di concessione, diniego o revoca dell'autorizzazione e criteri secondo i quali le partite Iva potranno essere inserite nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Stop alle compensazioni per chi ha debiti (art. 31)

Dal 1° gennaio 2011 porta sbarrata alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali per chi ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il cui relativo termine per versare le somme sia scaduto. La preclusione si riferisce solo alle somme iscritte a ruolo e non ancora pagate se di importo superiore a 1.500 euro. La sanzione, in caso di violazione della disposizione, è pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Restyling e rafforzamento dell'accertamento sintetico, IL REDDITOMETRO (art. 22)

Nuova linfa all'accertamento sintetico, per adeguarlo ai cambiamenti socio-economici intervenuti negli ultimi anni. Protagonista, lo strumento del redditometro che, analizzando le spese affrontate per il possesso di auto, barche, tesseramento a club esclusivi, viaggi e altri beni di lusso, permette di verificare l'aderenza del tenore di vita con i redditi dichiarati.

La determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente si basa, oltre che sul redditometro, su una serie di elementi indicatori di capacità contributiva differenziati per nucleo familiare, **territorio** di appartenenza e sull'assunto che tutte le spese siano finanziate da redditi comunque posseduti (anche se non dichiarati). La determinazione sintetica scatta quando lo scostamento tra il reddito complessivo così valutato e quello dichiarato sia almeno del 20 per cento.

Il contribuente, per tutelarsi, può fornire tutti gli elementi utili a dimostrare che le spese effettuate siano state finanziate da altri mezzi a sua disposizione (eredità, lasciti, vincite al gioco, eccetera).

Accertamento e riscossione viaggiano insieme (artt. 29 e 30; art. 38, co. 9)

Dal 1º luglio 2011 l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva diventa titolo esecutivo al momento della notifica al contribuente. L'avviso, e il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, quindi, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere al



versamento entro il termine di presentazione del ricorso e la comunicazione che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme viene affidata a Equitalia. Inoltre, per garantire un'accelerazione della riscossione delle somme, i giudici tributari potranno concedere la sospensione dei debiti erariali per un massimo di 150 giorni.

Regole similari anche per la riscossione dei crediti Inps. Infatti, dal 1° gennaio 2011 l'avviso di addebito dell'Istituto notificato al debitore acquisirà valenza di titolo esecutivo.

Ritenuta del 10% sui bonifici per il 36% e 55%(art. 25)

Dal prossimo 1° luglio, le banche e Poste italiane dovranno operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito sui bonifici effettuati da chi sostiene una spesa per la quale è possibile fruire della deduzione dal reddito complessivo o della detrazione dall'imposta (ad esempio, le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le opere di riqualificazione energetica degli edifici).

Lotta alle imprese "apri e chiudi" e in perdita "sistemica" (artt. 23 e 24)

Le aziende che cessano la propria attività entro un anno dal loro avvio diventano sorvegliate speciali di **Agenzia** delle Entrate, Guardia di finanza e Inps, per evitare potenziali coperture di fenomeni di evasione e frode fiscale e contributiva.

Stretta anche sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale (non causate dall'erogazione di compensi a soci e amministratori), per più di un periodo d'imposta.

Nel mirino anche i contribuenti non sottoposti a studi di settore né al tutoraggio delle grandi imprese, verso cui **Agenzia** delle Entrate e Guardia di finanza pianificheranno una serie di controlli annuali basate sull'analisi di rischio a livello locale.

I Comuni protagonisti della lotta all'evasione (art. 18)

Definite nuove regole per il rafforzamento della partecipazione alla lotta all'evasione fiscale e contributiva da parte dei Comuni che effettuano segnalazioni alle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'Inps. Dalla loro attività, i Comuni guadagneranno il 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo. I Comuni con più di cinquemila abitanti dovranno istituire, se ancora non hanno provveduto, il Consiglio tributario che delibererà anche in merito alla collaborazione con l'**Agenzia** del Territorio. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, invece, dovranno riunirsi in consorzio per costituire il Consiglio tributario. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, un provvedimento del direttore delle Entrate, emanato d'intesa con Inps, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e la conferenza Stato-Regioni, stabilirà le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti, e ulteriori forme di partecipazione degli enti all'accertamento fiscale e contributivo.

News per il Catasto (art. 19)

Entro settembre, l'Agenzia del Territorio concluderà le attività di individuazione dei fabbricati non censiti, relativamente ai quali i titolari di diritti reali avranno tempo fino al 31 dicembre 2010 per procedere all'accatastamento. Scaduto questo termine, il Territorio provvederà, ad attribuire una rendita presunta e a svolgere le opportune attività di accertamento. Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, sarà operativa l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", gestita dall'Agenzia del Territorio, che, integrando le banche dati esistenti, classificherà ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

Viene rafforzata, inoltre, la collaborazione Comuni-Territorio per contrastare fenomeni evasivi nel settore immobiliare.

Nuovo fronte della collaborazione Entrate - Inps (art. 28)

Per contrastare la microevasione diffusa, le banche dati di Agenzia delle Entrate e Inps verranno incrociate anche per "stanare" i lavoratori dipendenti e assimilati per i quali risultano versati contributi versati, ma che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.



Transfer pricing (art. 26)

L'Italia si adegua alle direttiva Ocse in materia di documentazione di prezzi di trasferimento: viene introdotto l'obbligo di tenere una documentazione standardizzata, che permetta all'Amministrazione finanziaria di svolgere gli opportuni controlli sulla conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Prestazioni sociali agevolate (art. 38, commi 1-3)

Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate dovranno inviare all'Inps i dati relativi a coloro che ne hanno beneficiato.

Grazie ad una convezione siglata *ad hoc*, l'Istituto di previdenza e l'Agenzia delle Entrate, sulla base di uno scambio informativo, potranno individuare i soggetti che, in base al maggior reddito accertato, hanno fruito indebitamente di prestazioni agevolate e che, per questo, oltre a restituire il vantaggio conseguito, dovranno pagare una sanzione da 500 a 5.000 euro.



San Marino e Svizzera in Black list, SALVO MODIFICHE DELL'ULTIM'ORA.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 maggio 2010, ha disposto che la Svizzera e San Marino sono incluse tra i Paesi che hanno l'obbligo di comunicare alle Entrate le operazioni poste in essere con soggetti Iva situati in paesi a fiscalità privilegiata.

IVA: approvato il modello per la comunicazione telematica delle operazioni con paesi black list

Il modello di comunicazione

Con il provvedimento del 28 maggio 2010, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione da parte dei soggetti passivi ai fini dell'IVA dei dati relativi alle operazioni rese nei confronti di operatori economici stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list), o da essi ricevute, prevista dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 in attuazione delle disposizioni del c.d. decreto incentivi.

Il modello, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate lo stesso 28 maggio, deve essere utilizzato per la comunicazione di operazioni effettuate a decorrere dal prossimo 1° luglio.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o da intermediari abilitati, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Le specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione saranno approvate dall'Agenzia delle entrate con separato provvedimento.

Caratteristiche del modello

Il modello da utilizzarsi per la comunicazione è composto dal frontespizio e dal quadro A.

Nel **frontespizio** devono essere indicate le informazioni sul tipo di comunicazione (comunicazione ordinaria, di correzione nei termini ed integrativa) ed il relativo periodo - mensile o trimestrale - di riferimento, nonché i dati identificativi del contribuente o del dichiarante, se diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc).

E' previsto poi un apposito spazio per la firma della comunicazione ed un altro, riservato all'intermediario, relativo all'impegno alla presentazione telematica.

Nel **quadro** A è richiesta l'indicazione dei dati identificativi degli operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata con i quali il soggetto passivo obbligato alla comunicazione ha realizzato, nel periodo di riferimento, operazioni di acquisto o vendita di beni o servizi.

Nel quadro A, inoltre, devono essere specificate le operazioni, attive o passive, intercorse con ciascun operatore estero, registrate o soggette a registrazione nel mese o trimestre di riferimento della comunicazione.

Per quanto riguarda le **operazioni attive**, deve essere indicato l'importo complessivo di esse, distinto tra operazioni imponibili (con separata indicazione della relativa imposta), non imponibili, esenti, e non soggette, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo.

Analogamente, per quanto concerne le **operazioni passive**, deve essere riportato l'importo complessivo degli acquisti, distinti tra imponibili (con separata indicazione della relativa imposta), non imponibili esenti o non soggetti, effettuati presso ciascun operatore estero, al netto delle note di variazione emesse nel periodo. In righi separati è prevista l'indicazione delle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno o relative ad annualità precedenti.

Rimini,lì 03 giugno 2010

Centro Studi Ragionieri Commercialisti